



Allegato "C" all'atto N. 35849/24072 di repertorio del notaio Giammatteo Rizzonelli

**STATUTO DELLA SOCIETA'
"AZIENDA COMUNALE MANERBIO S.R.L."**

**TITOLO I
COSTITUZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA - CAPITALE SOCIALE**

Articolo 1

Costituzione

È costituita la società denominata:

"AZIENDA COMUNALE MANERBIO S.R.L."

- in sigla ACM S.R.L..

La Società a capitale interamente pubblico svolge servizi in affidamento diretto ai sensi della vigente normativa, nell'interesse dei detentori del capitale sociale. In via residuale, per quanto di sua competenza, opera nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 113, comma 13, del T.U.E.L..

Articolo 2

Oggetto

La società ha per oggetto la gestione del patrimonio del Comune di Manerbio, come da conferimenti comunali e ulteriori successive acquisizioni, anche mediante mezzi propri.

La società può svolgere inoltre ogni attività connessa a:

- gestione del verde pubblico ed attività edili connesse;
- servizi di pulizia e manutenzione di locali ad essa affidati;
- gestione di locali e di impianti per il tempo libero ed altre strutture per l'utilizzo culturale e ricreativo, predisposizione di iniziative nel campo del turismo, aggregazione sociale, scolastico, congressuale, agriturismo, della terza età ed itinerante;
- gestione e manutenzione di impianti sportivi;
- gestione impianti di sicurezza;
- gestione impianti di irrigazione;
- gestione delle fontane pubbliche ed ornamentali;
- servizi di spazzamento stradale e sgombero neve;
- esercizio e manutenzione di impianti di riscaldamento e raffrescamento;
- gestione, manutenzione e sviluppo della rete telematica comunale e servizi connessi;
- gestione teatro, eventi e sale mostre;
- gestione del servizio pasti, anche domiciliari, ed eventuali altri servizi a domanda individuale;
- gestione del trasporto pubblico non di linea avente interesse locale.
- gestione di impianti ed esercizio di impianti semaforici, di segnaletica luminosa e servizi di supporto alla mobilità;
- gestione servizi di riscossione di tributi e di altre entrate, delle attività connesse e complementari indirizzate al supporto di attività di gestione tributarie e/o patrimo-

niali;

- gestione servizio illuminazione lampade votive;
- pianificazione territoriale e valorizzazione delle reti infrastrutturali e degli impianti relativi;
- sviluppo di reti ed impianti informatici;
- manutenzione ordinaria e straordinaria ad estensione dei servizi affidati;
- informazione e formazione sull'utilizzo corretto degli impianti affidati, sulla loro manutenzione periodica, nonché in materia di risparmio energetico;
- realizzazione interventi per conto terzi;
- attività di engineering, di progettazione e programmazione di interventi nel settore informatico e nella cura del verde pubblico, anche utilizzando nuove tecnologie (con i limiti previsti dalla legge);
- attività di committenza e comunque richieste;
- gestione di farmacie, e, in particolare di farmacie la cui titolarità sia da ricondursi ad enti locali territoriali. La gestione si concretizza in attività di preparazione e vendita di prodotti medicinali, articoli e specialità farmaceutiche, di prodotti galenici, di articoli farmaceutici e parafarmaceutici, omeopatici e presidi medico-chirurgici; inoltre, nel contesto di detta attività, la società potrà esercitare il commercio di sostanze e prodotti di origine chimica, di articoli sanitari in genere, di prodotti e articoli per l'infanzia in genere, di prodotti e articoli per l'igiene e la cura della persona, di prodotti e articoli complementari, integratori o speciali per l'alimentazione, di altri prodotti di natura commerciale la cui vendita al minuto sia consentita dalla normativa nei locali di esercizio di una farmacia; inoltre la società potrà prestare servizi a carattere sanitario e comunque complementari od integrativi di quelli farmaceutici ed effettuare test autodiagnostici rivolti al pubblico utente delle farmacie;
- gestione di farmacie e la prestazione di servizi farmaceutici anche a favore di altri enti, società o istituzioni pubbliche o private, soggetti con i quali potrà altresì collaborare nell'ambito della suddetta attività;
- realizzazione e gestione di servizi socio-assistenziali e socio-educativi, tra i quali si ricomprendono, con elencazione non esaustiva, l'assistenza domiciliare, i centri per anziani, le case di riposo, le prestazioni residenziali e semi-residenziali, i centri di aggregazione giovanile, gli asili nido, le scuole dell'infanzia e più in generale scuole di ogni ordine e grado, i servizi ricreativi ed educativi, ecc...;
- realizzazione e gestione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari a favore di persone e famiglie, attraverso la erogazione di servizi e attività finalizzati a garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e

diritti di cittadinanza, nonché la prevenzione, l'eliminazione e la riduzione delle condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare;

- gestione di servizi complementari all'educazione dell'infanzia e scolastica, tra i quali si ricomprendono, con elencazione non esaustiva, le mense, i trasporti di alunni, i centri ricreativi estivi.

Nei settori di proprio interesse la società può promuovere ed organizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi sopra indicati, previa autorizzazione degli enti pubblici controllanti.

sociale di cui al presente articolo è in ogni caso limitato allo svolgimento prevalente di attività strumentali a favore degli enti pubblici controllanti conformemente a quanto previsto e consentito dalle direttive UE n. 23 e 24 del 2014.

La Società, in conformità alla legislazione vigente, potrà svolgere le attività relative all'asset management e tutte le operazioni e/o attività a ciò connesse e/o strumentali.

In particolare la Società potrà svolgere le attività di:

* costruzione, manutenzione e gestione della rete di servizio idrico integrato, illuminazione pubblica e dei semafori;

* attività di officina per le riparazioni e manutenzioni, ordinarie e straordinarie, degli automezzi aziendali ed anche per conto terzi;

* la gestione, manutenzione singola e/o integrata cosiddetto global service degli edifici pubblici e privati compresa l'attività di controllo e verifica degli impianti interni (dopo il contatore) al fine di assicurare piene efficienze ed affidabilità agli stessi;

* amministrazione e gestione patrimoniale (beni immobili e mobili) anche per conto terzi, amministrazioni comunali e/o provinciali, associazioni, privati etc.. esclusa l'attività di intermediazione mobiliare ex Legge 02/01/91 n°1, purché la società realizzi, entro i limiti stabiliti dalla legge, la parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti pubblici che la controllano;

* costruzione e gestione impianti sportivi, ricreativi, parcheggi di superficie e sotterranei, autosilos, autostazioni, e ogni altra struttura di supporto al territorio per lo sviluppo e l'evoluzione dello stesso, direttamente e/o indirettamente anche attraverso operazioni di project financing;

* provvedere, direttamente o mediante apposite imprese, al controllo degli impianti interni - igienico sanitari, di riscaldamento, elettrici, di condizionamento etc., con l'eventuale rilascio di appositi certificati di garanzia sia per quanto riguarda edifici pubblici, sia per quanto riguarda comunità ed edifici privati;

* l'acquisto, la realizzazione e la gestione di immobili - attrezzature e tecnologie da destinarsi anche ad attività sportive, ricreative, turistiche di benessere alla città e

alla persona, culturali, di spettacolo, nonché servizi pubblici di interesse turistico, oltre all'organizzazione e la gestione, diretta e/o indiretta dei corsi di formazione, delle azioni di marketing strategico ed operativo, di comunicazione integrata ed informatizzata, di promozione, progettazione, e programmazione;

* lo svolgimento diretto o a mezzo di soggetti terzi di servizi attinenti ad attività sportive, ricreative, turistiche di benessere alla città e alla persona, culturali, di spettacolo, sociali ed assistenziali, nonché servizi pubblici di interesse turistico, oltre all'organizzazione e la gestione, diretta e/o indiretta dei corsi di formazione, delle azioni di marketing strategico ed operativo, di comunicazione integrata ed informatizzata, di promozione, progettazione, e programmazione.

La Società può procedere alla progettazione (con i limiti previsti dalla legge) e alla costruzione di opere ed impianti utili allo svolgimento dei servizi e delle attività sopra indicati e può curarne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

La società può svolgere ogni ulteriore servizio affidato dal Comune, con particolare riferimento ai servizi connessi ai cespiti conferiti o che verranno conferiti.

Potrà inoltre coadiuvare e supportare tecnicamente l'ente locale proprietario nelle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento a terzi dei servizi pubblici locali, ove delegata espressamente, e ricevere a titolo di conferimento o assegnazione reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali per l'effettuazione dei servizi pubblici, ivi compreso i diritti di utilizzo degli stessi.

La Società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati.

La Società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, ivi comprese le attività di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini.

La Società può assumere o cedere, direttamente ed indirettamente, partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, purché costituiti nella forma di società a responsabilità limitata, società per azioni anche in forma cooperativa, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto o finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri, nonché costituire e/o liquidare i soggetti predetti.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale.

Articolo 3

Public Governance (c.d. "controllo analogo")

La società manterrà la partecipazione del capitale sociale interamente in capo al Comune di Manerbio.

La società realizza la parte più importante della propria attività a favore dell'ente locale socio.

L'ente locale titolare del capitale sociale esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Il controllo analogo è esercitato attraverso la consultazione da parte dell'ente associato con riferimento alla gestione dei servizi pubblici svolti dalla società, al suo andamento generale ed alle concrete scelte operative, da parte dell'Organo Amministrativo, con le modalità previste dal successivo articolo 21. Una quota non inferiore all'80% (ottanta per cento) del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti affidati alla Società dal Socio unico, Comune di Manerbio.

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società. **Ar-**

articolo 4

Sede

La società ha sede nel Comune di Manerbio.

Articolo 5

Durata

La società è contratta a tempo indeterminato.

Articolo 6

Capitale Sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 2.163.400,00 (duemilionicentosessantatremilaquattrocento euro e zero centesimi).

Il capitale sociale è totalmente detenuto dall'unico socio.

Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte, per decisione dell'unico socio, verbalizzata per atto pubblico e come tale soggetta alle prescrizioni pubblicitarie di legge.

L'aumento di capitale può essere realizzato anche mediante conferimento di beni in natura, crediti e partecipazioni.

La società potrà acquisire dal socio sia finanziamenti in conto capitale, sia costituzioni di fondi di riserva o altri fondi, con o senza l'obbligo di restituzione, fruttiferi o infruttiferi, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 7

Domiciliazione

Il domicilio del socio, degli amministratori, dei sindaci o del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal registro delle imprese di Brescia.

Articolo 8

Vincolo al trasferimento delle partecipazioni - Partecipazione pubblica

La Società è a totale capitale pubblico ed è interamente posseduta dal Comune di Manerbio.

Le quote sociali non sono liberamente trasferibili.

Avendo la società competenza su beni patrimoniali anche inalienabili, l'ente locale socio fondatore è tenuto a mantenere, complessivamente, la proprietà dell'intero capitale sociale, fino a che tali beni saranno nel patrimonio della società.

TITOLO II

ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 9

Organi della Società

Sono organi della Società:

- Assemblea,
- Amministratore Unico o, se istituito, il Consiglio di Amministrazione,
- Collegio Sindacale o Revisore unico.

Articolo 10

Assemblea

I soci decidono sulle materie riservate alla propria competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione.

In particolare sono riservate alla competenza esclusiva dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio di esercizio e la decisione sulla distribuzione degli utili;
- b) la struttura dell'organo amministrativo e la nomina dell'amministratore/i e del Presidente;
- c) la determinazione del compenso agli organi amministrativi;
- d) eventuale istituzione e nomina del direttore generale;
- e) la nomina dei Sindaci e del Presidente del collegio sindacale o del Revisore unico;
- f) le decisioni in merito alla assunzione di prestiti, anche attraverso società collegate o partecipate, il cui importo sia superiore del 10% (dieci per cento) del budget di previsione autorizzato;
- g) la partecipazione all'illustrazione di piani, report, indicatori inerenti la gestione ordinaria dell'azienda e la pianificazione di investimenti e attività operative connesse alla gestione;
- h) le decisioni di compiere operazioni che comportano una so-

stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante

modificazione dei diritti dei soci;

i) la trasformazione;

j) le decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, 1° comma del codice civile.

k) l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

l) aumento o diminuzione del Capitale sociale;

m) l'alienazione di beni immobili disponibili di proprietà della società;

n) l'acquisizione/dismissione di partecipazioni in altre società.

I soci hanno accesso a tutti gli atti della società, compresi gli atti di natura contrattuale, pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi.

I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dall'amministratore della società tutte le notizie e le informazioni in merito alla gestione sociale, utili all'espletamento del loro mandato, nonché tutte le informazioni relative alle società partecipate a qualunque titolo, pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi al fine di non arrecare danno alla società.

Articolo 11

Convocazione dell'assemblea

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche dai soci stessi.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti

legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 12

Svolgimento dell'assemblea

La presidenza dell'Assemblea, secondo il sistema di amministrazione adottato dalla Società, compete:

o all'Amministratore unico;

o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove istituito e, in caso di sua assenza o di impedimento al Vice Presidente.

Qualora né uno né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il Presidente fra i presenti.

L'Assemblea nomina un Segretario, anche non Socio, e se, lo ritiene opportuno, due scrutatori anche estranei.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed, inoltre, quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Articolo 13

Deleghe

Il socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società come previsto dall'art. 2372 c.c..

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

La rappresentanza può essere conferita esclusivamente ad amministratori dell'ente locale socio.

Articolo 14

Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente o dal segretario se nominato o

dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 12 comma 2.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 15

Organo Amministrativo

L'organo amministrativo è costituito, di norma, da un Amministratore Unico nominato dall'Assemblea.

L'Assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.

La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ed alla struttura di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e successive modificazioni.

In deroga a quanto previsto all'articolo 2475, primo comma, del codice civile, non è consentito affidare l'amministrazione ai Soci.

I componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, ivi compresi quelli stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135.

I requisiti dovranno essere rispettati anche per la sostituzione dei consiglieri di amministrazione cessati nel corso del mandato, prima della scadenza del loro incarico.

Ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione deve inoltre essere assicurato il rispetto della normativa di riferimento in materia di parità di accesso, nel rispetto dell'equilibrio di genere, agli organi di amministrazione delle Società a partecipazione pubblica nella misura di 1/3 (un terzo), da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 16 comma 2 lett.

a) del TUSPP in materia di Società "in house", è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società.

La nomina e la retribuzione omnicomprensiva dell'organo amministrativo sono decise dall'Assemblea su proposta dell'ente controllante, in conformità a quanto disposto dalla normativa in tema di Società a controllo pubblico.

In ogni caso non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o a fine mandato.

Agli amministratori spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione, ove costituito, provvede alla surrogazione provvisoria degli amministratori venuti a mancare nel corso del mandato.

Quando per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si intende decaduto e si deve convocare l'assemblea per le nuove nomine.

I componenti dell'Organo Amministrativo sono tenuti al divieto di concorrenza ai sensi dell'articolo 2390 del codice civile.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria della Società e, più segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo Sociale, salvo le limitazioni che risultano dalla legge e comunque nel rispetto di quanto previsto nel bilancio di previsione e nel piano operativo societario.

I Soci decidono sulle materie riservate alla propria competenza dalla legge e conferiscono delega all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione per l'attività straordinaria, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori sottopongono alla sua approvazione.

Articolo 16

Durata della carica, revoca, cessazione

Gli amministratori restano in carica di norma tre anni, fatta salva la facoltà dell'assemblea di stabilire, in sede di nomina, un termine diverso.

Gli amministratori sono rieleleggibili.

I consiglieri nominati nel corso del triennio in sostituzione di altri, ove istituito il Consiglio di Amministrazione, scadono con quelli già in carica all'atto della nomina.

La revoca o la sostituzione degli amministratori è di esclusiva spettanza dei soci, e può avvenire anche prima della scadenza naturale del mandato, liberando entrambe le parti dai reciproci vincoli a partire dall'avvenuta sostituzione.

Articolo 17

Consiglio di amministrazione

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, ove istituito, salvo quanto previsto al successivo articolo 18 possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto unanime degli amministratori in carica.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 18

Adunanze del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione, ove istituito, delibera di norma in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, i sindaci effettivi e il revisore se nominati.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole dell'unanimità dei suoi membri in carica.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministra-

tori.

Articolo 19

Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria della società, salvo quelli espressamente attribuiti all'assemblea. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Gli amministratori delle Società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

Qualora siano dipendenti della Società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla Società di appartenenza.

Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

E' prevista altresì:

a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi Sociali;

d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società.

E' comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti della Società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

Coloro che hanno un rapporto di lavoro con Società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti dell'Organo Amministrativo della Società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.

Articolo 20

Rappresentanza

L'Organo Amministrativo ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina di un consiglio di amministrazione da par-

te dell'Assemblea, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione.

Articolo 21

Controllo Analogo e Attività di rendicontazione

Il controllo analogo viene esercitato dall'ente Socio e da ogni ulteriore ente dovesse entrare a far parte successivamente nella compagine Sociale mediante le seguenti modalità.

1) Controllo ex ante.

La Società sottopone alla preventiva approvazione da parte dell'ente i seguenti documenti di programmazione annuale:

- relazione programmatica;
- piano degli investimenti;
- piano occupazionale;
- piano delle alienazioni;
- piano degli acquisti e degli impegni di spesa superiori ad euro 40.000 (quarantamila) non compresi in uno dei contratti di servizio stipulati con la Società.

2) Controllo contestuale.

La Società deve presentare all'ente una relazione periodica annuale, di norma entro il mese di giugno, evidenziando eventuali scostamenti rispetto alle previsioni, con particolare riferimento a quelli che possano far prevedere squilibri finanziari non rimediabili con risorse proprie.

L'ente ha la facoltà di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria della Società e di disporre controlli ispettivi.

3) Controllo ex post.

L'ente in sede di approvazione del rendiconto dà atto dei risultati raggiunti dalla Società e del conseguimento degli obiettivi prefissati, fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

L'ente titolare del capitale Sociale esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Nel caso di ampliamento della compagine societaria a più Soci, l'esercizio di controllo analogo, sarà esercitato previa regolamento intercomunale, con apposito accordo convenzionale, predisposto ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000.

L'Organo Amministrativo, altresì:

* entro 30 giorni antecedenti all'approvazione dello schema di bilancio da parte della Giunta Comunale, l'Organo Amministrativo presenterà alla stessa Giunta Comunale il proprio bilancio di previsione unitamente al piano operativo annuale di sviluppo della Società per l'anno successivo;

* ogniqualvolta richiesto dal Socio, parteciperà con funzioni referenti alla seduta del Consiglio Comunale del Comune Socio, della Giunta Comunale o delle Commissioni Consiliari;

* con cadenza semestrale, ove richiesto dal Socio, parteciperà con funzioni referenti alle sedute della Giunta Comunale relazionando in merito alla gestione della Società;

* Con cadenza annuale, in concomitanza all'approvazione del Rendiconto di gestione dell'Ente, partecipa alla seduta del Consiglio Comunale, se richiesto, riferendo sull'attività di gestione dell'anno precedente.

Articolo 22

Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea può inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale omnicomprensiva in misura fissa, nei limiti fissati dalla legge.

Articolo 23

Organo di controllo - Revisore Legale

Ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del decreto legislativo n. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni, la nomina dell'Organo di Controllo o di un Revisore Legale è obbligatoria.

Articolo 24

Composizione e durata

L'Organo di Controllo della Società è costituito da un Collegio Sindacale o da un Sindaco Unico.

La scelta tra Collegio Sindacale o Sindaco Unico è operata con decisione dei Soci.

In ogni caso si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2397 a 2409 del codice civile e la normativa vigente in materia di Organi di Controllo.

L'Organo di Controllo esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo corretto funzionamento.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408 primo comma del codice civile.

Il Sindaco Unico o i componenti del Collegio Sindacale devono assistere alle adunanze delle Assemblee dei Soci ed alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Il compenso dell'Organo di Controllo è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del proprio ufficio.

Non possono essere nominati alla carica di Sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 13 2399 del codice civile.

I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dell'Assemblea.

La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Dal primo rinnovo dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di equilibrio tra i generi, e per il periodo di tempo durante il quale tali nor-

me saranno applicabili, la composizione del Collegio Sindacale deve risultare conforme ai criteri indicati dalle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti. Gli stessi criteri si applicheranno alla nomina dei Sindaci supplenti.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci effettivi, i Sindaci supplenti subentrano secondo l'ordine idoneo a garantire il rispetto della quota prevista dalla normativa sull'equilibrio tra generi.

In caso di revoca la nomina spetta all'Assemblea.

La revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di Controllo, che deve essere composto esclusivamente da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

Con decisione dell'Assemblea la revisione legale dei conti può essere affidata, in alternativa all'Organo di Controllo, ad un Revisore Legale o ad una Società di revisione, iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un Revisore Legale o ad una Società di revisione qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Articolo 25

Cessazione dalla carica

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età.

I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni.

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Articolo 26

Competenze e doveri del collegio sindacale

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei

soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

**TITOLO III
BILANCIO E UTILI**

**Articolo 27
Bilancio e utili**

Gli esercizi sociali iniziano il primo gennaio e si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno trasferiti al socio, salvo diversa decisione del socio.

**TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI**

**Articolo 28
Scioglimento e liquidazione**

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- * per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;
- * per deliberazione dell'assemblea;
- * per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare nel termine di trenta giorni gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

**Articolo 29
Disposizioni applicabili**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali applicabili in materia, nonché delle norme e disposizioni in materia di Società a partecipazione pubblica.

F.to TETA Daniele

F.to BULGARI Pier Antonio

Dottor Giammatteo RIZZONELLI Notaio